



## CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 72 DEL 28/12/2022

**OGGETTO:** MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE AI MERCATI.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto, del mese di Dicembre alle ore 16:22, nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione ordinaria pubblica di seconda convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri.

All'appello risultano:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	CANTO' GINO	SI
CONSIGLIERE	PALOZZO ANNALISA	SI
CONSIGLIERE	SBORGIA CAMILLO	SI
CONSIGLIERE	SANTAVENERE TIZIANO	SI
CONSIGLIERE	D'INNOCENTE LILIANA	SI
CONSIGLIERE	AMBROSINI M. GIULIA	SI
PRESIDENTE	FAIETA ANGELO	SI
CONSIGLIERE	PAOLINI ANTONELLA	SI
CONSIGLIERE	D'ANGELO ANDREA	SI
CONSIGLIERE	CANTO' MICHELE	SI
CONSIGLIERE	FARINACCIA GERMANO	SI
CONSIGLIERE	VADINI EMANUELA	SI
CONSIGLIERE	DI MEO DOMENICO	SI
CONSIGLIERE	PETACCIA MARIA	SI
VICE PRESIDENTE	CIUFFI MONICA	SI
CONSIGLIERE	CIUFFI DANTE LUCA	SI
CONSIGLIERE	MARSILII FEDERICA	SI

Presenti n° 17 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Generale PICA STEFANIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il FAIETA ANGELO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Il Presidente cede la parola al sindaco per l'illustrazione del punto in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del D.Lgs 446/1997, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 “a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 22.12.2020, il Comune di Cepagatti ha istituito e regolamentato detto nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, a valere dal 1° gennaio 2021;

- la normativa nazionale disponeva inoltre che il Canone venisse disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi da esso sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

VISTA la disposizione di cui al comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;

CONSIDERATO che:

- tra gli obiettivi dell'amministrazione comunale ruolo preminente spetta all'attività di semplificazione e agevolazione delle procedure di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali (Canone Patrimoniale e Canone mercati);

- nel Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Patrimoniale e del Canone mercati non è stato disciplinato l'istituto del ravvedimento operoso che è applicabile ai tributi locali;

- il ravvedimento consiste nella possibilità di regolarizzare i versamenti di imposte omessi, insufficienti o tardivi pagando sanzioni ridotte;

- il vantaggio è appunto la riduzione delle sanzioni proporzionale al tempo che intercorre tra violazione di obblighi tributari e ravvedimento operoso;

- si tratta di un istituto importante del diritto tributario italiano: il contribuente può regolarizzare spontaneamente la propria posizione fiscale versando l'importo dovuto e maggiorato da sanzioni e interessi ridotti;

- si ritiene opportuno, di conseguenza, per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, introdurre apposita norma relativa al ravvedimento operoso in materia di Canone Unico Patrimoniale, ai sensi dell'art. 1, comma 821, lett. f) della Legge 160/2019;

RITENUTO quindi di modificare l'attuale formulazione

- del Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria introducendo, all'art. 30, il comma 9 avente il seguente contenuto:

**9. Prima della formale contestazione del mancato o del tardivo pagamento del canone è prevista la possibilità di ravvedimento da parte del concessionario con le medesime modalità previste per i tributi dall'art.13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 e s.m.i., pagando, oltre al canone comunque dovuto e agli interessi legali, la sanzione ridotta calcolata sul canone.**

- del Regolamento comunale per l'applicazione del Canone di Concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati introducendo, all'art. 6, il comma 7 avente il seguente contenuto:

**7. Prima della formale contestazione del mancato o del tardivo pagamento del canone è prevista la possibilità di ravvedimento da parte del concessionario con le medesime modalità previste per i tributi dall'art.13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 e s.m.i., pagando, oltre al canone comunque dovuto e agli interessi legali, la sanzione ridotta calcolata sul canone.**

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 446 del 1997;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione;

Visto il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Udita la discussione come da trascrizione della registrazione della seduta che si allega al presente atto,

con la seguente votazione: presenti e votanti n. 17, voti favorevoli n. 17, contrari 0 e astenuti 0,

## **DELIBERA**

1. che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 72 del 28/12/2022

2. di approvare ed adottare, per le ragioni in dettaglio sopra esposte, a valere dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs n. 446 del 1997, le seguenti modifiche al Regolamento per l'applicazione del Canone Unico, già approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 55/2020 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 13/2022:

- al Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria introducendo, all'art. 30, il comma 9 avente il seguente contenuto:

**9. Prima della formale contestazione del mancato o del tardivo pagamento del canone è prevista la possibilità di ravvedimento da parte del concessionario con le medesime modalità previste per i tributi dall'art.13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 e s.m.i., pagando, oltre al canone comunque dovuto e agli interessi legali, la sanzione ridotta calcolata sul canone.**

- al Regolamento comunale per l'applicazione del Canone di Concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati introducendo, all'art. 6, il comma 7 avente il seguente contenuto:

**7. Prima della formale contestazione del mancato o del tardivo pagamento del canone è prevista la possibilità di ravvedimento da parte del concessionario con le medesime modalità previste per i tributi dall'art.13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 e s.m.i., pagando, oltre al canone comunque dovuto e agli interessi legali, la sanzione ridotta calcolata sul canone.**

3. di dare atto che il nuovo testo del Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Regolamento comunale per l'applicazione del Canone di Concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati è quello riportato quale **ALLEGATO 1** e **ALLEGATO 2** alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, con evidenziate in neretto le modifiche apportate;

Infine con la seguente votazione: presenti e votanti n. 17, voti favorevoli n. 17, contrari 0 e astenuti 0, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 , del D.Lgs n. 267/2000.

---

#### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1631 del 21/12/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità tecnica firmato dal Responsabile DI GIUGNO MILENA in data 21/12/2022.

---

#### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 1631 del 21/12/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità contabile firmato dal Responsabile Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA in data

21/12/2022.

---

**LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Presidente  
FAIETA ANGELO

Il Segretario Generale  
PICA STEFANIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 104**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SIDONIO VALENTINA attesta che in data 20/01/2023 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Delibera di Consiglio N.ro 72 del 28/12/2022 con oggetto:

**MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE AI MERCATI.**

Resterà affissa 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

La Delibera di Consiglio è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da SIDONIO VALENTINA il 20/01/2023.